



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1518

Modifica all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di esclusione dal beneficio del reddito di cittadinanza per i condannati con sentenza definitiva

Indice

1. DDL S. 1518 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1518	4

1. DDL S. 1518 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1518
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di esclusione dal beneficio del reddito di cittadinanza per i condannati con sentenza definitiva

Iter

18 febbraio 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1518

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Franco Dal Mas](#) (FI-BP)

Cofirmatari

[Giacomo Caliendo](#) (FI-BP), [Fiammetta Modena](#) (FI-BP), [Massimo Mallegni](#) (FI-BP), [Antonio Barboni](#) (FI-BP), [Roberto Berardi](#) (FI-BP), [Andrea Cangini](#) (FI-BP), [Andrea Causin](#) (FI-BP), [Raffaele Fantetti](#) (FI-BP), [Alessandrina Lonardo](#) (FI-BP), [Barbara Masini](#) (FI-BP), [Nazario Pagano](#) (FI-BP), [Mariarosaria Rossi](#) (FI-BP), [Laura Stabile](#) (FI-BP), [Maria Virginia Tiraboschi](#) (FI-BP), [Antonio Saccone](#) (FI-BP), [Antonio De Poli](#) (FI-BP), [Paola Binetti](#) (FI-BP), [Luigi Vitali](#) (FI-BP)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 152 del 8 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

INDIGENTI E NULLATENENTI , REDDITO MINIMO , CONDANNE PENALI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 18 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 192 del 18 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1518

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1518

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL MAS**, **CALIENDO**, **MODENA**, **MALLEGNI**, **BARBONI**, **BERARDI**, **CANGINI**, **CAUSIN**, **FANTETTI**, **LONARDO**, **MASINI**, **PAGANO**, **ROSSI**, **STABILE**, **TIRABOSCHI**, **SACCONI**, **DE POLI**, **BINETTI** e **VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2019

Modifica all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di esclusione dal beneficio del reddito di cittadinanza per i condannati con sentenza definitiva

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge interviene in ordine ai criteri impeditivi alla concessione del reddito di cittadinanza indicati dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Le sopracitate norme manifestano infatti una profonda discrasia laddove consentono a soggetti che si sono resi protagonisti di gravi reati contro l'ordinamento dello Stato democratico, soggetti i cui motivi del delinquere sono stati ispirati alla tensione verso l'abbattimento delle istituzioni democratico-sociali del nostro ordinamento, di poter oggi prescindere dall'aver completato l'esecuzione della pena - e perciò il percorso rieducativo -, al fine di chiedere la protezione sociale di quello stesso ordinamento che con le loro azioni miravano a demolire.

La norma tra l'altro rappresenta una deroga irragionevole ed ingiustificata al principio generale espresso dall'articolo 28, secondo comma, numero 5), del codice penale.

Altresì appare irragionevole e contraria alla logica giuridica la previsione del termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Si tratta di un termine che non ha alcun collegamento giuridico con istituti di diritto processuale quali la riabilitazione o l'esecuzione della pena o, paradossalmente, la stessa prescrizione della pena disciplinata dagli articoli 172 e 173 del codice penale. Il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo e ha come fine il superamento di questo *vulnus*, nell'articolazione della misura stabilisce che chiunque abbia subito condanne per i reati previsti dall'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge non possa beneficiare del reddito di cittadinanza sino al termine dell'esecuzione della pena.

Eseguita la pena, il reinserimento sociale del soggetto che ha pagato il proprio debito con la collettività non verrebbe messo assolutamente in discussione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: « , intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, » sono soppresse;
- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, in caso di condanna definitiva per i reati suddetti, l'aver interamente eseguito la pena ».

